



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico

L'anno duemila quattordici, addì otto del mese di ottobre, alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale di Piazza Garibaldi previo invito diramato nei modi e termini di legge, si riunisce il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica straordinaria.

Presiede il Presidente FF. Cosimo Giannotta assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

Effettuato l'appello sono presenti:

N° Ord	COGNOME E NOME	ASS	PRES	N° Ord	COGNOME E NOME	ASS	PRÉS
1	PIOLLI Domenico Giovanni	X		13	DE GIORGIO Antonio		X
2	GIANNOTTA Cosimo Damiano		X	14	VENTURA Giovanni	X	
3	CONVERTINO Floriano	X		15	PUTIGNANO Giovanni		X
4	LUDOVICO Maurizio	X		16	MICCOLIS Vito Antonio		X
5	MIOLA Francesco		X	17	MAZZARANO Michele	X	
6	MEO Stefano		X	18	QUERO Giovanni		X
7	D'ERI Antonio		X	19	CONVERTINO Luigi	X	
8	LAGHEZZA Antonio	X		20	MIRAGLIA Giuseppe		X
9	CONVERTINO Davide		X	21	MASSARO Vita	X	
10	MARAGLINO Vito		X	22	ZANFRAMUNDO Nicola		X
11	PIZZARELLI Cosimo	X		23	COFANO Giuseppe	X	
12	PELILLO Fernando	X		24	BACCARO Maurizio		X
				25	SINDACO TAMBURRANO Martino Carmelo		X

Proposta della 3 ^Ripartizione
Li 25/09/2014

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Rosaria LATAGLIATA

Parere di Regolarità Tecnica (art.49 d.lgs. 18.08.2000 n.267)

Visto con parere: Favorevole
Li 25/09/2014

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Rosaria LATAGLIATA

Parere di Regolarità Contabile (art.49 d.lgs. 18.08.2000 n.267)

Visto con parere: Favorevole
Li, 25/09/2014

Il Dirigente
Dott. Simone SIMEONE

Copertura Finanziaria (art. 151.comma 4.d.lgs.18.08.2000 n.267)

Prenotazione _____ Impegno definitivo _____
Li _____

Il responsabile _____

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che rientra tra gli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione Comunale la promozione e il sostegno di tutte le iniziative che valorizzano la cultura dello sport e le attività ad esso collegate;
- che le palestre scolastiche cittadine rappresentano una risorsa per il territorio specialmente nei quartieri privi di infrastrutture sportive e un utile strumento di integrazione tra politiche sociali e vivibilità dei quartieri;
- l'Ente intende attivare sinergie con l'associazionismo sportivo attraverso la concessione in uso delle palestre scolastiche, in orario extrascolastico, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica della scuola.


Riscontrata pertanto, la necessità di disciplinare l'utilizzo delle palestre scolastiche durante l'orario extrascolastico al fine di valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Atteso che è stata predisposta a tal fine la proposta di regolamento concernente la concessione in uso delle palestre scolastiche, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale che individua le modalità ed i criteri generali per la concessione temporanea, ad altri soggetti delle palestre scolastiche comunali negli orari extrascolastici.

Dato atto che la presente proposta di Regolamento è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare Affari Generali.

Visti

- l' art. 15, comma 3, della L. R. 4/12/ 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" il quale recita che i Comuni e le Province devono disporre l'utilizzo delle palestre scolastiche anche mediante convenzioni con le istituzioni scolastiche al fine di consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- l'art. 96 comma 4 del "*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*", approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, nel quale si prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- l'art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, recita testualmente che *<...Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei Consigli di circolo e d'Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico provinciale>*;
- l'art. 139 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto "Trasferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", recita che *sono attribuiti ai Comuni per i gradi inferiori dell'istruzione secondaria della scuola, i compiti e le funzioni concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche*;
- l'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1.2.2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" che ha previsto la



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. del

Sommario

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Disponibilità delle palestre scolastiche	3
Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione	3
Art. 4 - Limiti e rilascio della concessione	3
Art. 5 – Criteri per l’assegnazione	4
Art. 6 – Rilascio della concessione	5
Art. 7 – Iniziative occasionali	5
Art. 8 – Prescrizioni in materia di sicurezza	5
Art. 9 – Priorità per l’assegnazione	5
Art. 10 – Procedimento per l’affidamento	6
Art. 11- Doveri del concessionario	6
Art. 12- Responsabilità del concessionario	7
Art. 13- Revoca della concessione	7
Art. 14- Sospensione delle attività	7
Art. 15- Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia	7
Art. 16- Riserva del Comune per l’uso dell’impianto	8
Art. 17- Norma transitoria	8

Art.1 Finalità

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

Il presente Regolamento individua le modalità ed i criteri generali per la concessione temporanea, ad altri soggetti delle palestre scolastiche comunali negli orari extrascolastici.

Art.2 - Disponibilità delle palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche sono concesse ad associazioni regolarmente costituite per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive e ricreative;
2. L'utilizzo delle palestre scolastiche e delle attrezzature ivi comprese deve avvenire nel rispetto e compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica della scuola, comprese quelle extra-curricolari;
3. Le attività devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari.
4. Le palestre comunali sono date in concessione subordinatamente alle esigenze di utilizzo delle stesse da parte dell'Istituzione Scolastiche e dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

1. L'istanza di concessione, anche per un utilizzo di carattere occasionale, recante la firma del legale rappresentante dell'associazione, è rivolta al Comune di Massafra, entro il 30 aprile, per l'anno scolastico successivo, con consegna dell'istanza presso l'ufficio Protocollo o mediante PEC. Per l'a.s.2014/15 detto termine è prorogato al 30 ottobre 2014;
2. Le domande pervenute oltre il termine del 30 aprile sono esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle palestre;
3. Copia delle istanze arrivate nei tempi indicati sarà inviata ai Dirigenti scolastici competenti.

Art. 4 - Contenuto istanza di concessione

1. La richiesta può essere presentata solo per una palestra e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità e dati del richiedente;
 - b) sede legale del richiedente completa del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - c) l'indicazione della palestra ove si intende preferibilmente svolgere l'attività;
 - d) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che s'intende svolgere;

- e) la data presumibile d'inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
 - f) la dichiarazione che gli istruttori ed il personale sono in possesso della necessaria qualifica professionale;
 - g) l'assenza di controversie giudiziali o extragiudiziali con l'Amministrazione Comunale;
 - h) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva.
2. Le società sportive e le associazioni di tipo amatoriale sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro dell'associazione nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante;
 3. Le associazioni e le società sportive, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della palestra scolastica di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
 4. In ogni caso, ogni anno, le Associazioni devono produrre un'autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione al soggetto legale rappresentante.

Art. 5 - Limiti della concessione

1. La concessione non è rilasciata ad associazioni che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo;
2. La concessione ha la durata massima di nove mesi e scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno;
3. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi;
4. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la normativa vigente;
5. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate dall'Istituzione Scolastica o dal Comune di Massafra, che si assumeranno in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza;
6. La concessione è subordinata al pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

Art. 6 - Rilascio della concessione.

1. Il Dirigente competente, acquisito il parere consultivo del Consiglio d'Istituto, che deve pervenire entro il 30 giugno di ogni anno, per il corrente anno entro il 15 novembre 2014, dispone, con proprio provvedimento, la concessione della palestra stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio;
2. Al Dirigente dell'istituzione scolastica interessata, congiuntamente con il Dirigente comunale, compete la sottoscrizione della convenzione con il concessionario secondo lo schema tipo approvato dal Comune di Massafra.

Art. 7 - Iniziative occasionali

1. Le Concessioni in uso, finalizzate allo svolgimento d'iniziative occasionali, vengono rilasciate dal Dirigente dell'ufficio Sport rispettando i criteri di cui al presente regolamento;
2. Esse sono subordinate al versamento della tariffa stabilita con deliberazione di G.C. ed alla sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni indicate nell'atto di concessione ed a rispettare i "doveri del concessionario" di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 8 - Prescrizioni in materia di sicurezza

Il Concessionario che ha ricevuto l'autorizzazione dal Comune ad utilizzare la palestra scolastica assume, per quanto di propria competenza, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D. L.vo n. 81/08 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 9 - Priorità per l'assegnazione

La concessione delle palestre è disposta dal Comune all'associazione che ottiene il maggior punteggio secondo i seguenti criteri:

nr.	CRITERI	Punti
1	associazioni senza fini di lucro che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale, che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e ricreative, documentata, in favore della comunità giovanile, dei minori disagiati, dei diversabili	10
2	associazioni senza fini di lucro che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale, che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e ricreative in favore degli anziani	8
3	associazioni con anzianità di attività svolte sul territorio superiore a cinque anni;	6
4	associazioni con anzianità di attività svolte sul territorio inferiore ai cinque anni;	4
5	CAS (Centri di avviamento allo sport) riconosciuti dal CONI	3
6	Associazioni la cui attività si concretizza in iniziative legate alla valorizzazione e alla promozione dell'immagine del territorio cittadino	3

Art. 10- Procedimento per l'affidamento

L'affidamento verrà effettuata dal dirigente competente previa valutazione dei requisiti previsti come da art. 9 del presente regolamento e in favore dell'associazione che avrà ottenuto il massimo punteggio, in caso di parità sarà valutato il curriculum dell'associazione.

Art. 11 - Doveri del concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di una tariffa, determinata con deliberazione di Giunta Comunale, a sostegno dei costi occorrenti per il funzionamento della struttura, al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari;
2. Il Concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività;
3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola;
4. Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Comune e del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola;
5. Il concessionario, su segnalazione del servizio sociale comunale o dell'ufficio sport, accoglie gratuitamente i cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale nella misura di almeno **un 20 %** del numero dei partecipanti alle attività;
6. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti;
7. Per particolari esigenze documentate si potrà richiedere l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti previa comunicazione inoltrata all'ufficio competente del Comune e alle relative istituzioni scolastiche compatibilmente con le altre attività;
8. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna;
9. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche;
10. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli Istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di accesso a coloro che non partecipano all'attività sportiva, salvo specifica autorizzazione;
11. Gli Istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
12. La cartellonistica e gli striscioni pubblicitari sono ammessi all'interno delle strutture esclusivamente durante lo svolgimento delle attività. Il Concessionario dovrà obbligatoriamente rimuoverli al termine dell'orario concesso. E' assolutamente vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari in altri momenti, al di fuori di quelli sopra indicati; in ogni caso è vietata l'esposizione di cartellonistica e di striscioni pubblicitari al di fuori e/o all'esterno della struttura concessa.

Art. 12 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Comune da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria;

2 in caso di associazioni sportive, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Concessionario si impegna, prima dell'uso della palestra, a consegnare al Dirigente del settore Sport copia del modulo annuale di affiliazione alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva e copia dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva, ai fini assicurativi, per i quali assume ogni onere.

Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:

- a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive,
- b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Massafra e delle Istituzioni Scolastiche.

Art. 13 – Revoca della concessione

1. Il Dirigente dell'ufficio Sport, anche su segnalazione dell'Istituzione Scolastica, può revocare in qualsiasi momento la concessione, per gravi motivi, quali gravi inadempienze del Concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra il Concedente e il Concessionario.
2. Nella ipotesi di cui al 1^o comma, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.

Art. 14 – Sospensione delle attività

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Dirigente del settore Sport ed all'Associazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Associazione può chiedere al Comune il rimborso o la compensazione del canone versato, per il mancato utilizzo della palestra.

Art. 15 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

1. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Comune e al dirigente scolastico e non ha alcun diritto alla restituzione di quanto già versato.

Art. 16- Riserva del Comune per l'uso dell'impianto

Il Comune riserva per sè o per terzi da esso indicati, la facoltà di utilizzare le proprie palestre scolastiche per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, nel pieno rispetto della programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

Art. 17 – Norma transitoria

Tutte le concessioni, autorizzazioni ed ogni atto equipollente, decadono decorsi 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

facoltà, da parte delle Istituzioni Scolastiche, di concedere l'utilizzo temporaneo dei locali dell'istituto forniti dall'Ente Locale competente, previa determinazione da parte del Consiglio d'Istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co.1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.239 del D. Lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012.

Di dare atto che prima della discussione del punto escono dall'aula i consiglieri: Fernando Pelillo, Michele Mazzarano, Luigi Convertino e il Presidente Domenico Giovanni Pilolli e ne assume la presidenza il consigliere anziano FF. Cosimo Giannotta.

Visto l'esito della votazione, espresso per appello nominale, così accertata e proclamata dal Presidente:

Presenti: nr.14;

Assenti: nr.1;

Favorevoli: nr.13;

Contrari: /

Astenuti: 1 (Maraglino Vito)

Delibera

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare in ogni sua parte il Regolamento concernente la concessione in uso delle palestre scolastiche, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si compone in nr.17 articoli;
2. di demandare al competente Dirigente della III^ ripartizione la diffusione del presente regolamento e l'attuazione tutti gli atti consequenziali.

Successivamente con la seguente votazione espressa per appello nominale:

Presenti: nr.14;

Assenti: nr.1;

Favorevoli: nr.13;

Contrari: /

Astenuti: 1 (Vito Maraglino)

Delibera

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 TUEL.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto:

Il Presidente FF.
Cosimo Giannotta

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

Si attesta che:
la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal.....
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- perchè immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 D.lgs 267/2000)
- perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art 134, comma 3 D.lgs 267/2000)

Addi _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

Provvedimento trasmesso per l'esecuzione alle Ripartizioni

- Affari Generali
 - Risorse Umane
 - Ragioneria e Tributi
 - Lavori Pubblici
 - Ecologia -Urbanistica
 - Attività Produttive – P.M
- con lettera prot.....del.....

Addi.....

Il Responsabile.....

COMUNE DI MASSAFRA
PROVINCIA DI TORONTO

Per copia conforme al suo originale, ad uso
amministrativo.

13 OTT. 2014

Massafra, 11

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lucia D'ARCANGELO)



Lucia D'Arcangelo